



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVE
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E VIGILANZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0000669 P-4.8.1.4.1
del 11/01/2018



18671941

- Roma, 20
- Al Gen. B.CC. Giuseppe Vadala
Via San Domenico n. 3
50133 Firenze
- Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Ufficio legislativo
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma

OGGETTO: delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 novembre 2017.
Nomina a Commissario straordinario.

Si trasmette la copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017, debitamente vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale, a decorrere dalla data del provvedimento, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui all'allegato A, come specificati nell'allegato medesimo, che costituisce parte integrante del provvedimento.

II. CAPO DIPARTIMENTO
(cons. Annalisa Cipollone)

Annalisa Cipollone



0034187-04/12/2017-SCCLA-PCGEPRE-A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2017

VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

VISTI gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale";

VISTO, altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO l'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, l'attribuzione di poteri per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai Presidenti delle regioni o ai Commissari ad acta nominati in vece di questi ultimi;

Annalisa Cipollone



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1 del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una pena semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale detrarre euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", ed in particolare l'articolo 22, il quale prevede che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato articolo 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario medesimo, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017, con la quale il Generale B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di 58 discariche già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014 per le quali il completamento delle opere di competenza degli enti locali risultava in forte ritardo;

VISTA la nota n. 15845 del 28 giugno 2017, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decorsi infruttuosamente i termini delle diffide per ulteriori 22 discariche indicate nell'elenco allegato alla nota, sentiti gli enti interessati, ha ritenuto necessario proporre l'estensione del mandato commissariale del Gen. Vadalà anche a queste ultime;

RITENUTO opportuno, al fine di un miglior coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati e attesa l'esperienza gestionale e amministrativa maturata, attribuire al Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione della messa a norma degli ulteriori 22 siti segnalati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Alm



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle menzionate 22 discariche determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

RITENUTO, pertanto, che, ai fini dell'adeguamento alle norme in materia attualmente in vigore delle discariche abusive site nelle località di cui all'allegato A, è necessario realizzare tempestivamente gli interventi individuati per ognuna di esse;

VISTO il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà;

RITENUTO che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

SENTITI i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis del richiamato articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTE le note di invito rivolte ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni interessate;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

DELIBERA

Art. 1

- In considerazione di quanto esposto in premessa, il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle 22 discariche di cui all'allegato A, come specificati nell'allegato medesimo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- Ai sensi dell'articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Alm

ALLEGATO A

COI	REGIONE	COMUNE	LOCALITÀ RUELLA RISERVA	DATA DETERNA	ATTIVITÀ NECESSARIE PER L'ADDEBITAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NOMINATIVA VIGENTE	L. 24/2006 n. 244 - ART. 41, COMMA 3 BIS
1	ABRUZZO	Palermonte	San'Acquaforte Belante	21/12/2016	<p>a) affidamento e consegna, entro 90 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica indiana di cui al progetto approvato dal Comune di Palermonte in data 13/06/2016 con delibera di giunta n. 133 del 29 ottobre 2015.</p> <p>b) esecuzione dei lavori entro i successivi 100 (centocinquanta) giorni come da sottoprogramma dei lavori di cui al progetto approvato.</p> <p>c) affidamento e consegna, entro 90 (sessanta) giorni dal ricevimento del provvedimento di assenso dell'art. 242 del decreto legislativo 30/06/2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di assenso dei lavori di cui sopra.</p>	<p>Riunione del 21 settembre 2016 Vendita pag. 5, punto 2</p>
2	ABRUZZO	Castel di Stabia (NA)	Poggioreale, 1/a Riviera	21/12/2016	<p>a) predisposizione del progetto di bonifica/riassetto in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'atto.</p> <p>b) approvazione del progetto di bonifica/riassetto in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni.</p> <p>c) esecuzione dei lavori di bonifica/riassetto in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni.</p> <p>d) affidamento e consegna, entro 90 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 30/06/2006, n. 152.</p>	<p>Riunione del 21 settembre 2016 Vendita pag. 5, punto 4</p>
3	ABRUZZO	Caserta sul Tirino (CB)	Difesa	21/12/2016	<p>a) affidamento e consegna, entro 90 (trenta) giorni dal ricevimento dell'atto dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica indiana di cui al progetto approvato dal Comune di Caserta sul Tirino, di cui al progetto approvato dal Comune di Caserta sul Tirino in data 20/06/2016 con delibera di giunta n. 150 (centocinquanta) giorni come da sottoprogramma allegato al progetto approvato.</p> <p>b) esecuzione dei lavori entro i successivi 150 (centocinquanta) giorni come da sottoprogramma allegato al progetto approvato.</p> <p>c) affidamento e consegna, entro 90 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 30/06/2006, n. 152.</p>	<p>Riunione del 21 settembre 2016 Vendita pag. 5, punto 6</p>
4	ABRUZZO	Lama dei Peliccioli (CS)	Casco	21/12/2016	<p>a) affidamento e consegna, entro 90 (trenta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica indiana di cui al progetto approvato dal Comune di Lama dei Peliccioli, di cui al progetto approvato dal Comune di Lama dei Peliccioli in data 13/06/2016 con delibera di giunta n. 133 del 29 ottobre 2015.</p> <p>b) esecuzione dei lavori entro i successivi 100 (centocinquanta) giorni come da sottoprogramma allegato al progetto approvato.</p> <p>c) affidamento e consegna, entro 90 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 30/06/2006, n. 152.</p>	<p>Riunione del 4 settembre 2017 Vendita pag. 6, punto 9</p>
5	ABRUZZO	Ovini dei Masi (AQ)	Forno San Giorgio	21/12/2016	<p>a) predisposizione del progetto di bonifica/riassetto in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'atto.</p> <p>b) approvazione del progetto di bonifica/riassetto in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni.</p> <p>c) esecuzione dei lavori di bonifica/riassetto in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni.</p> <p>d) affidamento e consegna, entro 90 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 30/06/2006, n. 152.</p>	<p>Assente in riunione</p>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
- Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLI ATTI F.C.M.
MINISTRI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n.

17
- 3 GEN 2018

IL MACROSTRUTTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2997/2017

Roma, 29/11/2017
IL REVISORE
Scopri
IL DIRIGENTE
BAM

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
11	ABRUZZO	Vasto (CH)	Cantalupo	21/12/2015	a) redazione dell'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 4 settembre 2017 Verbale pag. 5, punto 3
12	ABRUZZO	Vasto (CH)	Lota	07/12/2015	a) redazione dell'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Riunione del 4 settembre 2017 Verbale pag. 5, punto 3

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
6	ABRUZZO	Palena (CH)	Carcera	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Luma da Peligni, di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. D.A.11169 del 5 dicembre 2015; b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 240 (duecentotrenta) giorni come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Assente in riunione
7	ABRUZZO	Penne (PE)	Celle Freddo	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. D.A.11789 dell'8 maggio 2014; b) esecuzione dei lavori entro il 31 agosto 2016, come previsto dal cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016 Verbale pag. 6, punto 11
8	ABRUZZO	Pizzoli (AQ)	Capraceola	21/12/2015	a) predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'atto; b) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidamento e consegna dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016 Verbale pag. 6, punto 12
9	ABRUZZO	San Valentino in Abruzzo Citerio (PE)	Il Fossato	21/12/2015	a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. D.A.11778 dell'8 maggio 2014; b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 24 (ventiquattro) mesi come da cronoprogramma allegato al progetto approvato; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016 verbale pag. 7, punto 13
10	ABRUZZO	Taranta Peligna (CH)	C'olle di M	21/12/2015	a) predisposizione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'atto; b) approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidamento e consegna dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) esecuzione dei lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.	Riunione del 21 settembre 2016 Verbale pag. 7, punto 14

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
15	CALABRIA	Reggio Calabria (RC)	Malderiti	21/12/2015	<p>a) svolgimento, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente;</p> <p>b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 gg., qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati;</p> <p>c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;</p> <p>d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 20 giorni;</p> <p>e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 giorni;</p> <p>f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento, entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta;</p> <p>g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 giorni;</p> <p>h) approvazione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni;</p> <p>i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 giorni;</p> <p>j) esecuzione dei lavori di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 90 giorni;</p> <p>k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Assente in riunione
16	CAMPANIA	Andrieta (AV)	Frasineto	21/12/2017	<p>a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la bonifica della discarica situata nel Comune di Andrieta, in località Frasineto, di cui al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 9 del 9 luglio 2015;</p> <p>b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 90 (novanta) giorni come da cronoprogramma allegato al progetto approvato;</p> <p>c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.</p>	Riunione del 22 settembre 2016, Verbale pag. 4 punto 6
17	CAMPANIA	Castelpagano (BN)	Capo della Corte	15/12/2015	<p>a) affidamento e consegna, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto, dei lavori per la messa in sicurezza della discarica situata nel Comune di Castelpagano, in località Campo della Corte, di cui al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 17 del 10 aprile 2015;</p> <p>b) esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato entro i successivi 90 (novanta) giorni come da cronoprogramma allegato al progetto approvato;</p> <p>c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.</p>	Riunione del 22 settembre 2016, Verbale pag. 5 punto 11

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 234 - ART. 41, COMMA 2-BIS
15	CALABRIA	Colestri (CS)	Celle tramontone	07/12/2015	<p>a) redazione dell'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto;</p> <p>b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 (quindici) giorni qualora le sopradicate indagini dimostrino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione, non siano stati superati;</p> <p>c) qualora le sopra indicate indagini dimostrino che la concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'atto;</p> <p>d) approvazione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>e) approvazione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni;</p> <p>f) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni;</p> <p>g) esecuzione dei lavori di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>h) rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Riunione 11 gennaio 2017, Verbale pag. 4, punto 2
14	CALABRIA	Acquaro	Carrà	21/12/2015	<p>a) svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente;</p> <p>b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 gg., qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati;</p> <p>c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;</p> <p>d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 giorni;</p> <p>e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 giorni;</p> <p>f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento, entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta;</p> <p>g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 giorni;</p> <p>h) approvazione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni;</p> <p>i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 giorni;</p> <p>j) esecuzione dei lavori di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 90 giorni;</p> <p>k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Riunione del 2 dicembre 2014, Verbale pag. 7, punto 20

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 224 - ART. 41, COMMA 2-BIS
20	SICILIA	Siciliano (AG)	C.da Scalliti	21/12/2015	<p>a) svolgimento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente;</p> <p>b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati;</p> <p>c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisposizione del piano di caratterizzazione del sito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto;</p> <p>d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni;</p> <p>e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni;</p> <p>f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento entro 30 giorni;</p> <p>g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>h) approvazione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni;</p> <p>i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni;</p> <p>j) esecuzione dei lavori di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 7 punto 8
21	SICILIA	Mistretta (ME)	C.da Mauticello	21/12/2015	<p>a) svolgimento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente;</p> <p>b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati;</p> <p>c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisposizione del piano di caratterizzazione del sito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto;</p> <p>d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni;</p> <p>e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni;</p> <p>f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento entro 30 giorni;</p> <p>g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>h) approvazione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni;</p> <p>i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni;</p> <p>j) esecuzione dei lavori di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Riunione del 21 settembre 2016. Verbale pag. 6 punto 4

ALLEGATO A

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	L. 24/12/2012 N. 224 - ART. 41, COMMA 2-BIS
18	CAMPANIA	Pagnani (SA)	Torretta	21/12/2015	<p>a) svolgimento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente;</p> <p>b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati;</p> <p>c) qualora si accerti che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisposizione del piano di caratterizzazione del sito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto;</p> <p>d) approvazione del piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni;</p> <p>e) esecuzione delle indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni;</p> <p>f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta;</p> <p>g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>h) approvazione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni;</p> <p>i) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni;</p> <p>j) esecuzione dei lavori di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>k) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Riunione del 22 settembre 2016. Verbale pag. 7 punto 24
19	LAZIO	Villalini (FR)	Campini	21/12/2017	<p>a) esecuzione delle indagini di caratterizzazione entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dell'atto e redigere l'analisi di rischio sito specifica;</p> <p>b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvazione del documento dell'analisi di rischio e rilascio il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta;</p> <p>c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisposizione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>d) approvazione del progetto di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni;</p> <p>e) affidamento e consegna dei lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni;</p> <p>f) esecuzione dei lavori di bonifica/nessa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni;</p> <p>g) rilascio, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	Riunione del 22 settembre 2016. Verbale pag. 6 punto 8



Presidenza del Consiglio dei Ministri

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari e decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario;

VISTO l'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della regione campana destinati all'agricoltura", con il quale è stabilito, al comma 4, che ciascun Presidente di regione, per le attività connesse alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, comunali e di altri enti territoriali;

VISTO, altresì, l'articolo 41, comma 2-ter della sopra citata legge n. 234 del 2012, secondo cui il Commissario, nello svolgimento della propria attività esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 del sopra citato articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05 e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017, con la quale il Generale B.CC. Giuseppe Vadala, dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, di 58 siti già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017, con la quale il mandato commissariale del Generale B.CC. Vadala è stato esteso, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad altre 22 discariche abusive oggetto delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

citare sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014;

CONSIDERATO che i poteri richiamati dall'articolo 41, comma 2-ter della citata legge n. 234 del 2012, si riferiscono a misure straordinarie dettate per accelerare l'utilizzo di risorse e l'esecuzione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico per i quali sono chiamati ad intervenire i Presidenti delle regioni sul cui territorio insiste l'intervento da effettuare, a favore dei quali è, pertanto, previsto l'avvalimento delle strutture e degli uffici regionali, comunali e di altri enti territoriali;

TENUTO CONTO che le competenze del Commissario straordinario unico, nell'esercizio dei poteri sostitutivi governativi prima affidati ai diversi Presidenti delle regioni, si estendono su tutto il territorio nazionale comportando l'esercizio di un'attività le cui dinamiche spazio-temporali, non sono riconducibili nei limiti territoriali legati ai singoli interventi di bonifica;

CONSIDERATO che, nella riunione di coordinamento del 5 dicembre 2017, convocata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo e alla quale hanno partecipato, oltre al Commissario straordinario, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio di Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono state esaminate alcune problematiche operative connesse all'utilizzo delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che incidono sull'efficacia delle attività e degli interventi posti a carico del Commissario straordinario;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2017, prot. n. 16653/1981-2 "p", con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha evidenziato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa, nell'ambito del sostegno prestato all'operatività del Commissario nel comune interesse di consentire l'immediatezza dell'avvio delle attività alla luce delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'esigenza di un intervento che appresti la necessaria struttura di supporto del Commissario, consentendone l'adeguato funzionamento;

RITENUTO, pertanto, necessario, apportare alcune modifiche e integrazioni alla delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017 e alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

DELIBERA

Art. 1

1. Il comma 4, dell'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2017, e il comma 4, dell'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, sono sostituiti dal seguente:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

“4. Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi e altri emolumenti comunque denominati, ad esclusione del rimborso delle spese sostenute strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività commissariale, nel limite di euro 15.000 annui a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”.

2. Dopo l'articolo 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2017 e dopo l'articolo 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, è aggiunto il seguente articolo 2:

“Art.2

1. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 41, comma 2-ter della legge 24 dicembre 2012, n.234 e a supporto della propria attività, il Commissario straordinario può stipulare accordi con altre Amministrazioni pubbliche dello Stato interessate alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive di cui alla presente delibera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE



Nr. 11/5/7/4-1 2017 di prot.

Roma, 24 luglio 2017

OGGETTO: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, O DELLE SOCIETÀ DALLE STESSE CONTROLLATE, PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI, PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, ATTIVITÀ DI COLLAUDO NONCHÉ PER OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONNESSA ALLA PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI IVI INCLUSI SERVIZI E FORNITURE

AL GOVERNO ITALIANO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CONTROLLO INTERNO UCI
TRASPARENZA.REDAZIONE@GOVERNO.IT
ucitrsparenza@governo.it

ROMA


1. Per la pubblicazione nell'area tematica “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” riferita al Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, si invia l'avviso per manifestazione di interesse, relativo alla procedura in oggetto (formato PDF/A).
2. Si prega di voler pubblicare, inoltre, con l'esatta denominazione di seguito indicata, anche la seguente documentazione allegata (formato PDF):
 - All. 1 - Istanza di partecipazione ed autocertificazione requisiti;
 - All. 2 - Fac-simile offerta;
 - All. 3 - Patto di integrità.

IL COMMISSARIO
(Gen. B. Giuseppe Nadalà)

Trasmissione a mezzo e-mail. Originale firmato agli atti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993, la firma del Responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del medesimo.

in ante. RIN. REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO Prot. 0015564/06-09-2019

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVE
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E VIGILANZA



- REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0020134/UDCN del 05/09/2019
Roma.
- AI Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Gabinetto del Ministro
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma
- AI Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà
Via San Domenico 3
50133 Firenze

OGGETTO: delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 giugno 2019. Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà. Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa, di discariche abusive site in vari regioni italiane.

Si trasmette, la copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 giugno 2019, con la quale il Gen. B.CC Giuseppe Vadalà è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva nel comune di Ascoli Piceno, sito SGL, oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.



IL CAPO DIPARTIMENTO
(cons. Paola Paduano)

Paola Paduano

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0015564/RIN del 06/09/2019

CORTE DEI CONTI



0028424-28/06/2019-SCCLA-PCGEPRE-P



Copia conforme
Ami

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DELL' 11 GIUGNO 2019

VISTI gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

VISTI gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti, rispettivamente, le competenze delle Regioni in materia ambientale e i Piani regionali;

VISTO, altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05 e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla



Copia conforme

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, ed in particolare l'articolo 22, il quale prevede che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato articolo 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario medesimo, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017, con la quale il Generale B.CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, alla vigente normativa sulle discariche, di 58 siti già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017, con la quale il mandato commissariale del Generale B.CC. Vadalà è stato esteso, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad altre 22 discariche abusive oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007 e del 2 dicembre 2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle suddette delibere del 24 marzo 2017 e 22 novembre 2017;

VISTA la diffida emanata in data 21 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha stabilito, per il Sindaco pro-tempore del comune di Ascoli Piceno e per il Presidente pro-tempore della regione Marche, un cronoprogramma entro il quale realizzare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa la discarica abusiva nel comune



Copia conforme

Presidenza del Consiglio dei Ministri

di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la nota prot.n. 9113 dell'11 aprile 2019, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato, con riguardo alla discarica denominata SGL Carbon, sita nel comune di Ascoli Piceno, non ancora inserita nei siti commissariati, in considerazione dei ripetuti solleciti verso gli enti territoriali responsabili, infruttuosamente esperiti, non più procrastinabile il commissariamento con l'estensione, al Gen. B.CC. Giuseppe Vadalà, del mandato commissariale per l'attuazione dei relativi interventi;

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle menzionata discarica determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

RITENUTO necessario realizzare tempestivamente il predetto intervento;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di un miglior coordinamento delle azioni da intraprendere per la bonifica della discarica SGL Carbon di Ascoli Piceno e attesa l'esperienza gestionale e amministrativa maturata, attribuire al Gen. Giuseppe Vadalà l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione della messa in sicurezza anche di tale discarica;

VISTO il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di inconfirmità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

SENTITI i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis del richiamato articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTA la nota di invito rivolta al Presidente della giunta regionale delle Marche;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

DELIBERA

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva nel comune di Ascoli Piceno, sito SGL Carbon, oggetto della sentenza di



Copia conforme

Presidenza del Consiglio dei Ministri

condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art.2

1. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COD. BILIBUCO1010

COMPRESSE DEI CONTI
 UFFICIO DI CONTROLLO E TRACCE
 VERIFICA DELLA CORRETTA GESTIONE
 E DELL'EFFICACIA ECONOMICA
 18 MAG. 2019
 IL RISPONSABILE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 VISTO E ANNOVIATO AL N. 1933/2019
 Roma, 25.6.2019
 IL REVISORE
 IL COORDINATORE
 DON. FRANCESCO GAUDIANO



Rappresentanza Permanente d'Italia presso
l'Unione Europea

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 22/06/2017
Part. n. 3542
(data e numero di protocollo)

Posizione : G 001 - 4

Oggetto: Notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della CGUE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – Quarto semestre successivo alla sentenza

Riferimenti:

TELESPRESSO indirizzato a: Presidenza del Consiglio dei Ministri

(inviato esclusivamente via e-mail)

Dipartimento per le Politiche Europee
Capo dipartimento (d.agosti@governo.it)
Coordinatore Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione (m.condinanzi@governo.it)
Struttura di missione per le Procedure di infrazione – (struttura@politicheeuropee.it)

Ministero dell'Ambiente

Ufficio Legislativo – Gabinetto
(ufficioliseglativo.segreteria@minambiente.it)
Segretariato Generale – Servizio IV
(SG-IV@minambiente.it)
Ufficio del Consigliere Diplomatico
(ucd@minambiente.it)

e, p.c.:

Ministero degli Affari Esteri

Gabinetto del Ministro (gabinetto@esteri.it)
DGUE Ufficio IV (dgue4@esteri.it)
Servizio per gli Affari Giuridici (agente.cgue@cert.esteri.it)

Roma

Con riferimento al caso citato in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – per il quarto semestre successivo alla sentenza (doc. SG-Grefte(2017) D/6030 del 18.04.2017).

L'allegata lettera ARES(2017)1951495 del Direttore Generale per l'Ambiente, gli Affari Marittimi e la Pesca della Commissione europea, Daniel Calleja Crespo, del 12


aprile 2017, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane tra il 30 novembre 2016 ed il 24 marzo 2017, in esecuzione della sentenza del 2.12.2014 in oggetto.

La Commissione, come illustrato nell'allegato 1 della lettera, è giunta alla conclusione che **31 delle 42 scariche per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola** e che, quindi, il totale della penalità dovuta per il quarto semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016) ammonta a **EUR 21 400 000**, somma che si richiede di versare entro **45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera**. Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

Sembra opportuno sottolineare come la Commissione inviti le Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le scariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, **le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito**.

Si ricorda infine che tali informazioni dovranno essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre.

Dott. Enzo Marongiu
Coordinatore Procedure di Infrazione,
Concorrenza e Aiuti di Stato



Allegati: 1) Notifica di ingiunzione di pagamento -SG-Greffe(2017) D/6030 del 18.04.2017.
2) Lettera ARES(2017)1951495 del 12.04.2017.

Alleg. n° 1
Red.: Tavernari




Bruxelles, 18.04.2017
SG-Greffe(2017) D/ 6030

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: **Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Quarto semestre successivo alla sentenza**

Per il Segretario generale



Robert ANDRECS

All. : Ares(2017)1951495 - 12/04/2017

IT

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

Ref. Ares(2017)1951495 - 12/04/2017

Bruxelles,
ENV.E2/CA/sf/Ares(2017)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Quarto semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio MASSARI
Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Maréau, 9
B - 1040 BRUXELLES

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 15 settembre 2016¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/12/2015 al 2/6/2016) era pari a EUR 27 800 000, dovuti per le 133 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 30 novembre 2016, il 2 dicembre 2016, il 9 dicembre 2016, il 16 marzo 2017, il 23 marzo 2017 e il 24 marzo 2017, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 42 delle suddette 133 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 31 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016) ammonta a EUR 21 400 000. L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. 23200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro (Tesoreria dello Stato) la somma totale di ventuno milioni quattrocentomila euro (EUR 21 400 000) a titolo di penalità corrispondente al quarto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Inoltre, al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i

¹ SG-Grefte (2016)D/13662.

semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.



Daniel Calleja

- Allegati:
- 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 novembre 2016, il 2 dicembre 2016, il 9 dicembre 2016, il 16 marzo 2017, il 23 marzo 2017 e il 24 marzo 2017, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per il quarto semestre (3/6/2016-2/12/2016) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.
 - 2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del quarto semestre successivo alla sentenza (3/6/2016-2/12/2016).

ALLEGATO 1

**Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30/11/2016, 2/12/2016, 9/12/2016, 16/3/2017, 23/3/2017 e 24/3/2017
e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana
per il quarto semestre (3/6/2016-2/12/2016)
successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13
(procedura di infrazione 2003/2077)**

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006¹) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006²) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006³), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre (dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10101 del 30/11/2016;

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10184 del 2/12/2016;

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10340 del 9/12/2016.

- chiarimenti inviati su richiesta di questi servizi tramite e-mail del 17/3/2017, 23/3/2017 e 24/3/2017, in merito alle discariche **Pera Papere – Le Pretare** (Città di Castel di Sangro); **Malderiti** (Città di Reggio Calabria); **Riaci** (Comune di Ricadi); **Foiano in Val Fortore-Pisciariello** (Comune di Foiano); **Scarrupi** (Comune di Melizzano); **Palmentata** (Comune di Sant'Agata dei Goti); **Sassinora** (Comune di Morcone); **Valle Ramona – Rave di Sacco** (Comune di Campoli Appennino); **Pilozze** (Comune di Aquino) e **Carrà** (Comune di Acquaro).

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 42 discariche, sulle 133 che rimangono non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate, nonché i successivi chiarimenti richiesti dalla Commissione menzionati in precedenza.

2. Le 42 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

Per quanto concerne le 42 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate, e per quanto riguarda i relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la **discarica Pera Papera/Le Pretare-Castel di Sangro (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/233 del 12/10/2016, nota della Regione Abruzzo n.063723 del 10 marzo 2017 e Relazione della Città di Castel di Sangro n. 3518 del 10 marzo 2017) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una caratterizzazione e di un'analisi di rischio sito-specifica – hanno concluso che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti consentiti dalla

normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). In risposta a una richiesta di chiarimenti, le Autorità italiane hanno confermato che nel sito non sono presenti rifiuti⁴. Tuttavia, in tale complemento d'informazione viene menzionato il fatto che sarebbe consigliabile attuare una "messa in sicurezza" con copertura e sistema di collettamento delle acque piovane. Questo indica che la presenza dei rifiuti o il rischio di contaminazione da parte dei rifiuti non è escluso anche se essi non sono presenti in superficie. A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti dal sito o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di contenimento/isolamento dei rifiuti.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito

2. Per quanto riguarda la **discarica di località "Vallone San Giorgio"-Ortona dei Marsi (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/230 dell'11/10/2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di un piano di caratterizzazione hanno effettuato una serie di analisi delle matrici ambientali che hanno dimostrato che la contaminazione rilevata nel sito non supera i livelli consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). Tuttavia, poiché la nota prot. n. 7769 del 4/10/2016 dell'Arta Abruzzo, riportata all'Allegato 3, contiene una serie di raccomandazioni volte ad evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica, con conseguente deflusso di acque, anche in relazione alle caratteristiche geologiche del suolo su cui si appoggia la discarica che viene definito "di notevole permeabilità", la Commissione ritiene che per poter escludere ogni futura contaminazione sarebbe opportuno che tali raccomandazioni fossero attuate.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

3. Per quanto riguarda la **discarica di San Biagio-Fraîne (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/269 del 18/11/2016) dimostra che le Autorità italiane – sulla base di una caratterizzazione, hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori si sono conclusi il 28/9/2016. La contaminazione rilevata nel sito non supera i livelli consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). Le analisi effettuate dall'Arta Abruzzo hanno dimostrato che taluni analiti risultati presenti in concentrazioni superiori alle CSC (manganese, solfati e nitrati) non sono ascrivibili alla presenza della discarica, ma alle caratteristiche geochimiche del sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

⁴ Nota della Città di Castel di Sangro del 13/3/2017, prot. 2017/0003518.